

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

65.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	736	CRESCO ed altri: Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle associazioni degli invalidi e degli handicappati (2397);	
Disegno di legge (Discussione, stralcio ed approvazione):		CAPPELLI ed altri: Contributo dello Stato a favore dell'associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (2704);	
Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3726)	736	BELUSSI ed altri: Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale (3249);	
PRESIDENTE	736, 738, 739	LA GANGA ed altri: Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato (3407);	
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	738	MOLINERI ed altri: Contributi dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (3486)	740
PICCHIONI, <i>Relatore</i>	736	PRESIDENTE	740
Proposte di legge (Discussione, disabbinamento e approvazione):		BALESTRACCI	743
Senatori SAPORITO ed altri: Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione civile (<i>Approvata dal Senato</i>) (3458);		BELUSSI, <i>Relatore</i>	741, 743

	PAG.
CAPPELLI	742, 744
FIORI GIOVANNINO	743
GUALANDI	742
MOLINERI ROSALBA	741
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	743
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3816)	745
PRESIDENTE	745
FIORI GIOVANNINO, <i>Relatore</i>	745
FRANCHI	746
GUALANDI	746
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	747
QUIETI	746
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	745, 747

La seduta comincia alle 12.

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Quietì sostituisce il deputato Mastella.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

L'onorevole Picchioni ha facoltà di svolgere la relazione.

ROLANDO PICCHIONI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame nasce dalla necessità di accelerare al massimo la fase di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, una legge estremamente defaticante per una serie di adempimenti di natura normativa senza i quali l'operatività della legge stessa sarebbe vanificata. Cito tra i principali atti normativi: il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 54; il regolamento per la disciplina delle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche e postali, previsto dall'articolo 28; il regolamento per l'erogazione dei contributi per la stampa italiana all'estero, previsto dall'articolo 26; il regolamento per la definizione dei modelli di bilancio, previsto dall'articolo 7.

Per ciascuno di questi atti normativi la legge prevede una procedura molto complessa, con una serie di passaggi dalla Presidenza del Consiglio alle Commissioni della Camera e del Senato, al Consiglio di Stato, al Consiglio dei ministri fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e la registrazione da parte della Corte dei conti.

L'iter di tutti i provvedimenti, data la molteplicità degli adempimenti e la complessità delle procedure, non è stato ancora completato, cosicché la legge non è completamente operativa. Il Governo ha provveduto ad emanare con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, il regolamento di attuazione; ha predisposto il regolamento per la stampa estera e il regolamento sulle tariffe che, previo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, sono stati trasmessi pochi giorni fa al Consiglio di Stato per il parere di competenza.

La mancata o la ritardata adozione di tutti gli strumenti previsti dalla legge si è riflessa negativamente sui diritti delle imprese editrici che non possono percepire i contributi finora maturati e ciò per fatti ad esse non imputabili.

Accanto a tali esigenze esiste quella di chiarire la portata di alcune norme che, probabilmente per insufficiente coordina-

mento formale in sede di stesura finale, risultano scarsamente comprensibili o contengono errori materiali.

Con l'articolo 1 del provvedimento il Governo ha inteso chiarire la portata del dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge n. 416 che stabilisce che le società per azioni che esercitano attività editoriale devono essere in ogni caso sottoposte alla disciplina Consob, cioè delle società per azioni quotate in borsa. Ora, dai lavori parlamentari sembra potersi dedurre che l'intenzione del legislatore non fosse quella di richiamare l'intera disciplina Consob, ma soltanto alcuni casi, soprattutto quello dell'obbligo della certificazione dei bilanci, anche tenendo presente che non tutte le imprese editrici sono quotate in borsa.

Nell'articolo si contempla inoltre lo slittamento di un anno dell'obbligo di certificazione dei bilanci per le imprese editrici aventi ricavi netti superiori ai cinque miliardi. A seguito del ritardo della emanazione del regolamento dei modelli di bilancio, che sono stati inviati soltanto pochi giorni fa al Consiglio di Stato, è necessario lo slittamento della data di inizio della decorrenza dell'obbligo di certificazione dei bilanci per consentire alle società editrici di fare tutti quegli adempimenti e controlli che si rendono necessari ai fini della certificazione.

L'ultimo comma dell'articolo 1 risponde all'esigenza di chiarire che cosa si intenda per « ricavi netti annui della vendita dei quotidiani » al fine di consentire l'individuazione delle imprese tenute alla certificazione dei bilanci.

L'articolo 2 tende a chiarire le competenze della commissione tecnica consultiva prevista dall'articolo 54 della legge n. 416. Infatti la lettera di questo articolo 54 sembrerebbe stabilire una competenza della commissione ad accertare l'esistenza di requisiti per accedere alle provvidenze per i periodici e per le agenzie di stampa mentre, nel settore dei quotidiani, la commissione stessa potrebbe solo accertare le tirature. Non essendoci motivi sufficienti per giustificare tale differenza è necessario prevedere una modifica per

rendere esplicita la competenza della commissione nell'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze di tutte le categorie dei beneficiari.

Inoltre la commissione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 27 aprile 1982, dovrebbe passare da consultiva a deliberante in modo da non essere condizionata dalle delibere assunte dal comitato del credito di cui all'articolo 32 della legge n. 416.

L'articolo 3 del disegno di legge mira a fare chiarezza sui termini di presentazione delle domande. Infatti il lungo periodo intercorso prima dell'entrata in vigore delle norme di attuazione ha reso inapplicabili alcuni termini previsti nel testo del decreto del Presidente della Repubblica, determinando notevoli incertezze; per ovviare a questi inconvenienti l'articolo 3 fissa nuovi e più adeguati termini per la presentazione delle domande, stabilendo in via transitoria una proroga dei termini di presentazione delle domande relative al 1981 ed al primo semestre del 1982.

In relazione all'articolo 4 del disegno di legge è da ricordare che la legge n. 416, allo scopo di evitare che il valore reale dei contributi da essa previsti potesse essere decurtato dall'inflazione, ha stabilito che i contributi stessi siano parzialmente indicizzati attraverso una loro rivalutazione annuale pari al 50 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L'articolo 4 prevede pertanto la possibilità di corrispondere anticipazioni sull'ammontare dei contributi maturati relativamente al primo e secondo semestre 1981.

L'articolo 5 chiarisce che gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente sono stabiliti al netto di eventuali variazioni tariffarie, mentre l'articolo 6 chiarisce la decorrenza dell'accertamento della condizione stabilita al terzo comma dell'articolo 19 della legge n. 416.

Con l'articolo 7 si tende a provvedere l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dei mezzi finanziari occorrenti per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 416 in favore dell'editoria, essen-

dosi rivelato del tutto insufficiente il contributo straordinario di 60 miliardi di lire già accordato all'Ente dallo Stato. Premesso che permanendo l'attuale situazione di precarietà relativa alla gestione dell'ente nemmeno il conferimento del contributo straordinario potrà garantire la funzionalità dell'ente stesso, con il primo comma dell'articolo 7 si tende almeno a legittimare la situazione di fatto oggi esistente.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È noto che la legge n. 416 — praticamente la prima legge *anti-trust* del nostro ordinamento — ha avuto un rilevante ritardo nell'applicazione delle misure da essa stessa previste, e particolarmente in quelle attinenti alle provvidenze a favore dell'editoria.

Le vicende che hanno condotto a questi ritardi sono note, e credo che per fronteggiarle occorra oggi agire su un duplice fronte: definire ulteriormente le responsabilità del Governo e del Parlamento in ordine alla predisposizione degli idonei strumenti normativi e tecnici, favorendo un comportamento conforme alle disposizioni della legge da parte di coloro che dovranno fruire delle provvidenze; modificare alcune misure previste dalla legge n. 416 che si sono dimostrate suscettibili di difforme interpretazione e quindi causa di un eventuale contenzioso, in tal modo rimuovendo gli inceppi che hanno ostacolato l'applicazione della legge.

Ci troviamo pertanto di fronte a problemi di innovazione legislativa che non sono compresi nel testo del disegno di legge al nostro esame, e che richiedono una sua interpretazione più complessa e articolata in relazione, appunto, alla necessità di specificazione interpretativa prevalentemente, e solo, di piccole parti della legge che le consentano di concretizzarsi rapidamente.

La terza questione da prendere in considerazione è l'estrema urgenza con la quale occorre intervenire in considerazione della crisi dell'editoria e delle sue sollecitazioni alle quali non si può rispondere

negativamente, in presenza di legittime attese maturate da tempo e che ancora non si sono potute concretizzare in atti da parte del Governo.

Poiché la necessità di modificare alcuni articoli della legge non è ovviamente compatibile con il carattere di urgenza cui ho fatto cenno, anche in seguito alle consultazioni intercorse in merito il Governo ritiene di poter suggerire lo stralcio degli articoli 3, 4 e 8 del disegno di legge al fine di poter fronteggiare le esigenze più immediate, fermo restando l'impegno a provvedere in tempi brevissimi alla ridefinizione della materia nel suo complesso per il raggiungimento di strumenti più idonei, anche se l'approvazione degli articoli 3 e 4 del disegno di legge presentato, potrebbe, io credo, essere di qualche utilità ai fini di risolvere i problemi immediati che abbiamo di fronte.

In questo senso, solamente se esiste una larga convergenza su questa ipotesi, si potrebbe procedere a chiudere stamani una parte di tali problemi.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario di Stato Orsini, per le proposte concrete che sono state oggi avanzate. Nell'aderire alle proposte di stralcio, debbo comunicare che esse si configurano nel raggruppamento degli articoli 3, 4 e 8 con il nuovo titolo: « Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 » (3726-ter) mentre i restanti articoli 1, 2 dovrebbero conservare il titolo originario del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (3726-bis).

Pongo in votazione la proposta di stralcio nei termini che ho testé formulati.

(È approvata).

Sospendo la seduta fino alle ore 18 in attesa di acquisire il parere della V Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 18,10.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1982

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole alla proposta di stralcio, approvata dalla Commissione nei termini da me formulati, a condizione che venga soppresso il primo comma dell'articolo 7. Ma avendo convenuto che detto articolo, insieme agli articoli 1, 2, 5 e 6 farà parte di un nuovo provvedimento (3726-bis), conservante il titolo originario del disegno di legge in esame, ed avendo altresì convenuto di rinviarne ad altra seduta la discussione, possiamo procedere all'approvazione dei restanti articoli 3, 4 e 8 raggruppati in un nuovo disegno di legge (3726-ter) e con il titolo: « Proroga di termini e anticipazioni dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono così stabiliti:

a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno, entro il 1° ottobre dello stesso anno;

b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno, entro il 1° marzo dell'anno successivo.

Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981, nonché al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al sessantesi-

mo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Le imprese editrici alle quali non siano stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativi al primo e secondo semestre 1981, possono ottenere, su delibera della commissione tecnica prevista dall'articolo 54 della legge medesima, anticipazioni sui contributi suddetti fino al 70 per cento del loro ammontare, sulla base delle dichiarazioni effettuate all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai contributi.

Nella domanda di anticipazione le imprese dovranno dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quello attinente al deposito del bilancio, e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge stessa per l'accesso alle provvidenze. Qualora tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione e calcolati al tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro. L'Amministrazione ha comunque facoltà di detrarre tali importi da successive erogazioni di contributi all'impresa.

Le somme corrisposte a titolo di anticipo saranno conguagliate in sede di pagamento definitivo dei contributi.

Le imprese editrici di giornali periodici possono ottenere anticipazioni solo in relazione a testate che ottengano il riconoscimento previsto dal quinto comma dell'articolo 24 della legge sopra indicata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 54 della legge stessa.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: « delibera » con la parola: « parere ».

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1982

Al secondo comma, sostituire le parole: « di cui al comma precedente » con le parole: « 5 agosto 1981, n. 416 ».

ROLANDO PICCHIONI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente titolo del disegno di legge:

« Proroga di termini e anticipazioni dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 » (3726-ter).

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 24

Voti contrari —

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Falconio, Fiori Giovannino, Franchi, Gava, Gualandi, Mammi, Molineri, Picchioni, Quietì, Sanese, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Vietti, Zamberletti.

Discussione abbinata delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (Approvata dal Senato) (3458); deputati Cresco ed altri: Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle associazioni degli invalidi e degli handicappati (2397); Cappelli ed altri: Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (2704); Belussi ed altri: Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale (3249); La Ganga ed altri: Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato (3407) e Molineri ed altri: Contributi dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (3486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Saporito,

Saragat, Cipellini, Berti, Gherbez, Malagodi, Brugger, Fosson, Mancino, Carollo, Murmura, Petrilli, Cengarle, Bompiani, Bevilacqua, D'Amelio, Di Lembo, Jervolino Russo, Codazzi, Lai, Jannelli, Ariosto, Conti Persini, Pavan, Nepi, Colella, Vernasti, Fallucchi, Riggio, Rosa, Bombardieri, Tanga, Beorchia, Scardaccione, D'Amico. Oriana, Mitterdorfer, Ripamonti, D'Agostini, Senese, Fimognari, Del Nero, Bausi, Rosi, De Zan, Grazioli, Pacini, Vincelli, Forni e Manente Comunale: « Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 giugno 1982; e dei deputati Cresco, Ferrari Marte, Raffaelli Mario e Liotti: « Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle associazioni degli invalidi e degli handicappati »; Cappelli, Biondi, Fontana Elio, Reggiani, Vietti e Zolla: « Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati »; Belussi, Vietti, Ferrari Marte, Balestracci, Boffardi, Raffaelli Mario, Carpino e Sanese: « Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale »; La Ganga, Furnari, Gandolfi e Garavaglia: « Concessione all'ANFAA (Associazione Nazionale famiglie adottive ed affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato »; Molineri, Vietti, Ferrari Marte, Belussi e Gualandi: « Contributi dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati ».

ERNESTA BELUSSI, *Relatore*. Propongo il disabbinamento delle proposte di legge nn. 2397, 2704, 3249, 3407 e 3486.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

A seguito di tale approvazione le proposte di legge su elencate rimangono all'ordine del giorno della Commissione.

L'onorevole Belussi ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge n. 3458.

ERNESTA BELUSSI, *Relatore*. Dirò subito che la proposta di legge in esame, per la quale la V Commissione bilancio ha approvato criteri particolari, soprattutto per il reperimento dei fondi, non ci trova pienamente consenzienti. Ricordo, infatti, che già lo scorso anno presentammo un ordine del giorno, concordato con tutti i partiti, in cui chiedevamo che fosse il Governo a presentare una legge che stabilisse criteri oggettivi per avere diritto ai contributi in questione. Tutti concordammo sull'opportunità che il Governo entro luglio presentasse un apposito provvedimento legislativo. Ma non avendo l'esecutivo ottemperato al compito in cui si era impegnato, noi, pressati da tutte le parti politiche, abbiamo presentato proposte di legge per stabilire criteri oggettivi, relativamente alla questione in oggetto, e tali che non fossero un puro elenco di scelte a caso, mentre ce ne sono altre ugualmente meritevoli, per cui siamo rimasti molto perplessi di fronte a questo provvedimento che ci giunge dal Senato.

Proporrei, allora, di stralciare da tale provvedimento le associazioni combattentistiche che nulla hanno a che vedere con gli enti assistenziali; per tutti gli altri enti ed associazioni che, invece, svolgono opera assistenziale, proporrei di non esaminarli nella seduta odierna, in modo da poter ridiscutere la questione con i colleghi del Senato e stabilire criteri più razionali, secondo lo spirito e la lettera dell'ordine del giorno che avevamo approvato lo scorso anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROSALBA MOLINERI. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore e dichiaro di condividerle pienamente; ricordo che già lo scorso anno il provvedimento in oggetto era stato approvato dalla nostra Com-

missione in maniera molto sofferta, non tanto perché non si ritenesse opportuno concedere finanziamenti alle associazioni menzionate nel testo, quanto perché nello stesso erano state escluse, senza alcun motivo plausibile, altre associazioni parimenti impegnate nella lotta contro l'emarginazione attraverso attività decentrate a livello periferico e, quindi, onerose da ogni punto di vista.

Vorrei rilevare che le proposte di legge presentate dalla democrazia cristiana e dal partito comunista indicano criteri molto simili sui quali, dunque, è possibile trovare un accordo, tanto più che anche le associazioni interessate si sono dichiarate ad esse favorevoli. D'altra parte, non bisogna dimenticare che i criteri indicati nelle due proposte di legge avevano come base l'ordine del giorno votato all'unanimità ed accettato dal Governo, per cui penso che l'occasione odierna possa essere colta, da parte delle forze politiche, per acquistare maggiore credibilità e per evitare di ripetere errori precedenti.

Un altro aspetto che mi preme sottolineare riguarda il fatto che nel provvedimento in esame si tenga conto soltanto di associazioni segnalate da proposte di legge presentate al Senato e non anche di quelle contenute in progetti di legge giacenti presso questo ramo del Parlamento. Tuttavia, prevalse l'opportunità di approvare entro tempi brevi il provvedimento così com'era, essendosi il Governo impegnato a discutere quanto prima l'intera materia. Per questi motivi riteniamo che le associazioni contenute nel progetto di legge in discussione debbano prendere atto della serietà della nostra posizione, perché proprio il ruolo che tali associazioni svolgono sul tema dell'emarginazione e dei diritti delle persone handicappate non possono non farle essere solidali con le altre associazioni escluse da questo provvedimento e che stanno sviluppando una battaglia nel paese.

Il nostro impegno deve dunque consistere nel fatto che, allo stralcio che appovereremo oggi, segua a tempi brevissimi un lavoro serio tendente alla presentazione di un progetto di legge di finanziamen-

to di tutte le altre associazioni; in tal senso, penso che la nomina di un Comitato ristretto sarebbe quanto mai opportuna, tenuto anche conto del fatto che, pur avendo indicato criteri omogenei, la diversità di situazione nelle quali le varie associazioni si trovano ad operare richiede un approfondimento ulteriore.

LORENZO CAPPELLI. Riprendendo alcune osservazioni della collega che mi ha preceduto e facendo esplicito riferimento all'ordine del giorno del luglio scorso, di cui ero uno dei firmatari, ritengo opportuno che il provvedimento venga ritirato e ripresentato dal Governo in una nuova forma, quella, cioè, che avevamo già indicato nell'ordine del giorno suddetto, quando invitammo il Governo a tener conto di tutta una serie di associazioni che venivano escluse e soprattutto a fissare alcuni criteri in base ai quali distribuire i fondi a sostegno delle associazioni, per la loro promozione sociale.

Anche la proposta del relatore non mi sembra giusta, in quanto, concedendo il contributo solo ad alcune di queste associazioni, crea, nei riguardi delle altre associazioni in elenco, ma soprattutto di quelle non in elenco, un trattamento di discriminazione.

Pertanto, pur condividendo lo spirito del relatore, vorrei proporre di procedere al ritiro delle proposte di legge, invitando il Governo a presentare un nuovo progetto di legge, conforme allo spirito ed alla lettera dell'ordine del giorno che abbiamo qui approvato all'unanimità, come è stato già ricordato.

ENRICO GUALANDI. A nome del gruppo comunista voglio ribadire l'accordo con la proposta avanzata dalla relatrice. Infatti, mentre abbiamo avuto molte pressioni per la revisione di un certo settore — di cui agli articoli 1 e 3 della legge dell'anno scorso —, c'è un generale consenso con riferimento all'articolo 2, considerando anche le grosse difficoltà in cui si dibattono le associazioni in questione. Sono venute delle pressioni anche da par-

te di autorevoli esponenti, che credo siano giustificate. Si potrebbe quindi procedere all'approvazione dell'articolo 2 della proposta di legge n. 3458, rinviando ad altro momento l'esame degli altri argomenti, dal momento che si hanno anche diversi criteri di erogazione.

NELLO BALESTRACCI. Capisco le difficoltà che possono insorgere nel corso del dibattito della proposta di legge che ci giunge approvata dal Senato: ma non possiamo — credo — dimenticare la sostanza della discussione che qui è già intervenuta e degli impegni che sono stati assunti, né l'esistenza di proposte di legge, presentate da vari gruppi, per il riordino della materia. Questa è molto ampia, e suscettibile di valutazioni diverse, in rapporto al tipo di associazioni che vengono ammesse a fruire dei contributi statali, alle loro basi associative ed ai collegamenti sociali che hanno, ed anche al servizio che, in qualche misura, prestano agli associati.

Comprendo lo spirito della proposta della relatrice, con la quale concordo: infatti, in tal modo stralceremmo soltanto una serie di associazioni che hanno una loro omogeneità: si tratta comunque di vedere che non ne abbiamo lasciato delle altre, rispetto al riferimento contenuto nell'articolo 2.

Mi parrebbe però che con molta difficoltà si potrebbe sostenere l'inclusione, in questa proposta di legge, di alcune categorie, e l'esclusione di altre. D'altronde, tutti abbiamo ricevuto una serie di sollecitazioni, che non possiamo disattendere. Ritengo che il trattamento dovrebbe essere il più uniforme possibile. Sono quindi convinto che uno stralcio *excludendum* impone un esame di tutta la materia a tempi brevi: secondo l'impegno che il Governo aveva assunto all'atto dell'approvazione della legge n. 190, accompagnata da un ordine del giorno con cui appunto stabilivamo che la materia dovesse essere riesaminata nel suo complesso.

Pur aderendo, a nome del gruppo democristiano, alla proposta della relatrice, devo ammettere che essa non costituisce

il meglio: però sarebbe peggio approvare il testo del Senato, escludendo alcune associazioni che non hanno assolutamente meritato una tale esclusione, per il tipo di assistenza sociale che producono. Attendiamo tuttavia una parola del Governo, perché questa materia possa essere considerata globalmente; all'inizio del prossimo anno potremmo prendere in considerazione le iniziative legislative di cui ho parlato, tanto più che c'è, in proposito, un preciso impegno del Governo, che non può essere disatteso.

GIOVANNINO FIORI. Comprendo le ragioni della relatrice nel proporre lo stralcio, anche se si tratta di una proposta che lascia perplessi. Ci troviamo infatti di fronte ad una proposta di legge già approvata dal Senato, che ha fatto nascere in tutte le associazioni considerate legittime aspettative ad avere il contributo statale, che spesso, per esse, è una ragione di sopravvivenza. Perciò, in questo momento, operare lo stralcio e discriminare tra associazioni ammesse al contributo ed altre escluse significherebbe negare la sopravvivenza di molte di tali associazioni, che hanno una valida ragione di esistenza, anche sotto il profilo assistenziale. Ciò dico senza dissociarmi dall'atteggiamento del mio gruppo, ed invitando il Governo a prendere in esame anche il problema dei contributi, in modo che non vi siano tempi troppo lunghi per l'erogazione dei contributi definitivi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ERNESTA BELUSSI, *Relatore*. Ringraziando i colleghi che sono intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali, preannuncio che presenterò formali emendamenti conseguentemente a quanto già detto in relazione agli articoli 1 e 3.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime il parere favorevole sullo stralcio dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione relativi alle varie associazioni che si occupano con utilità di

mutilati, invalidi di lavoro, ciechi, sordomuti, fanciulli handicappati o subnormali eccetera, ritenendola come una misura di stralcio parziale in attesa di una disciplina meditata in materia, che non tollerebbe l'esclusione di associazioni che per il loro scopo e la loro attività svolgono una funzione di riconosciuta utilità sia dal punto di vista sociale che degli assistiti.

In questo senso il Governo è favorevole agli emendamenti annunciati dal relatore al provvedimento n. 3458.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Il relatore, onorevole Ernesta Belussi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 sostituire dopo le parole: « a favore », le parole: « di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale, dalla », con le seguenti: « delle associazioni di cui all'articolo 2 della ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti: lo porrò quindi direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1981, n. 190.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 8.160 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi in materia di sgravi contributivi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Ernesta Belussi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 3, dopo la parola: « lire », sostituire la parola: « 8.160 » con la seguente: « 1.370 ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento in questione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

LORENZO CAPPELLI. Avevo fatto poc'anzi la proposta di rinviare la discussione di tutti i provvedimenti all'ordine del giorno della nostra Commissione per non creare discriminazione tra le varie cate-

gorie interessate. Dopo aver sentito le dichiarazioni del Governo e considerando che un voto contrario potrebbe assumere un significato diverso da quello che è il mio intendimento, preannuncio il mio voto favorevole sul provvedimento n. 3458 raccomandando, però, al Governo di non perdere tempo perché altrimenti dopo aver dato questi primi contributi creeremmo un notevole disagio per le restanti categorie.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Saporito ed altri: « Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190 recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » (Approvata dal Senato) (3458).

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Falconio, Fiori Giovannino, Gava, Gualandi, Mammi, Molineri, Picchioni, Quietì, Sanese, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Vietti, Zamberletti.

Si è astenuto:

Franchi.

Discussione del disegno di legge: Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 dicembre 1982.

L'onorevole Giovannino Fiori ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore*. Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, differisce il termine relativo a certe prestazioni di servizio antincendi negli aeroporti militari aperti al traffico civile al 31 dicembre 1983. Fino a questo momento, detto servizio era assicurato dall'aeronautica militare.

L'importanza di questo disegno di legge è indiscutibile poiché in talune località, e mi riferisco in particolare agli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, se dovesse interrompersi la prestazione del servizio antincendi, gli aeroporti stessi risulterebbero non più agibili, e ciò determinerebbe conseguenze non irrilevanti, dal momento che le compagnie aeree non hanno predisposto programmi di collegamento aereo, soprattutto per voli *charters*, interessanti talune località e le economie locali collegate all'attività turistica ed ai soggiorni estivi. Non posso quindi che proporre l'approvazione della proroga in oggetto, proroga che si pone nella stessa logica dei precedenti provvedimenti in merito.

In Italia, sono soltanto trenta gli aeroporti con servizi assicurati dallo Stato; a tutti gli altri dovrebbero provvedere i gestori privati a ciò incapaci, però, stante l'onerosità degli impianti.

Gli aeroporti succitati sono senz'altro meritevoli di una particolare considerazione e propongo quindi l'approvazione del presente disegno di legge, salvo, nel

1983, completare l'iter delle altre proposte di legge in merito, così da definire in maniera soddisfacente anche la situazione degli aeroporti esclusi dalla prestazione del servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENRICO GUALANDI. Il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge pur sottolineando che, ancora una volta, ci troviamo ad operare in regime di proroga e che, conseguentemente, quanto mai opportuno è arrivare, nei termini più brevi possibili, ad una regolamentazione organica della materia.

GIUSEPPE QUIETI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano al provvedimento in esame, esprimo altresì l'augurio che il Governo traduca in fatti concreti gli impegni precedentemente assunti e relativi al reinserimento di alcuni aeroporti nella tabella allegata alla legge n. 930 del 1980. Questo soprattutto in considerazione del fatto che taluni aeroporti, quali quello di Pescara, ad esempio, hanno forti componenti turistiche, ma non possono offrire alla aziende turistiche estere la programmazione dei voli *charters*.

FRANCO FRANCHI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, desidero però precisare che a ciò siamo indotti dall'ennesimo stato di necessità che denota, in modo evidente, la caotica situazione in cui versano molti aeroporti italiani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1982, previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, nella

legge 22 marzo 1982, n. 86, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1983.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Gli onorevoli Balestracci, Belussi, Fiori Giovannino e Sanese hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione della Camera dei deputati.

considerato che il disegno di legge n. 3816 si limita a prevedere un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1983 del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, già prorogato al 31 dicembre 1982 con il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1982, n. 86,

impegna il Governo

a tener conto che la suddetta proroga va intesa con la messa a disposizione, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, del solo personale dell'Amministrazione militare e con le limitazioni di cui al primo comma del richiamato articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

NELLO BALESTRACCI. Ricordo che all'articolo 8 della legge n. 930 del 1980, era detto che fino a quando non fosse stato reso disponibile il primo contingente di vigili del fuoco da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della suddetta legge, negli aeroporti militari di cui alla tabella E il traffico aereo e civile avrebbe continuato ad avvalersi dei ser-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1982

vizi antincendio in atto predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, perché altrimenti, non avendo ancora provveduto all'assunzione dei vigili del fuoco, il servizio antincendio potrebbe non essere assicurato da quello in atto predisposto per le esigenze del traffico aereo militare.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

NELLO BALESTRACCI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti » (3816):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Falconio, Fiori Giovannino, Franchi, Gava, Gualandi, Mammì, Molineri, Picchioni, Quietì, Sanese, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Vietti, Zamberletti.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO